

Avvisi di accertamento e liquidazione: attenzione alle cedole di invio!

a cura dell'Avv. Gabriele F.M. De Marco


L'avviso di accertamento è il documento col quale, all'esito dell'attività istruttoria -appunto- di accertamento, la Pubblica Amministrazione comunica al contribuente la misura dell'imposta eventualmente dovuta, con l'ovvia conseguenza, pertanto, che occorre prestare la massima attenzione quando si riceve tale atto impositivo, in quanto la legge prevede precise regole non solo in riferimento al suo contenuto ma anche in merito alle modalità e ai termini entro i quali dev'essere portato legalmente a conoscenza del contribuente.

Tralasciando la trattazione relativa al contenuto dell'avviso -che esula dall'oggetto della presente trattazione-, in questa sede preme sottolineare che l'avviso di accertamento dev'essere comunicato al contribuente -vale a dire, notificato- entro termini ben precisi (che variano in dipendenza del tributo cui fanno riferimento) a pena di decadenza dell'Ente impositore dal potere di accertamento. Infatti, la notifica oltre il termine previsto comporta la illegittimità dell'atto con la conseguenza che il contribuente non dovrà pagare più nulla.

Ad esempio, in merito all'ICI, l'Art. 1 co. 161 L. 296/'06, prevede che gli avvisi di accertamento relativi " ... alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti" nonché "... delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti ..." vadano notificati, a pena di decadenza, entro il "31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati" (quindi, ad esempio, l'avviso di accertamento relativo all'ICI dovuta per il 2011 andava notificato entro il 31.12.2016).

Accade molto spesso che la Pubblica Amministrazione affidi ad un concessionario (iscritto nell'apposito elenco disponibile all'indirizzo <http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/albo-dei-gestori-dellaccertamento-e-della-riscossione-dei-tributi-locali/page/>) l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, il quale può inviare l'avviso di accertamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Tuttavia, al fine della verifica del termine di decadenza dell'Ente impositore, l'avviso di ricevimento costituisce prova solo dell'avvenuta ricezione dell'avviso di accertamento da parte del contribuente ma non della data di invio del medesimo. Ciò poiché, ai sensi dell'Art. 6 DPR 655/1982, l'avviso di ricevimento -compresi data e luogo di invio- viene compilato dal mittente e non da Poste Italiane, come da figura sottostante.



(Immagine n°1)

Infatti, l'avviso di ricevimento innanzi riprodotto (immagine n°1), non recando alcuna certificazione da parte dell'ufficio postale in merito alla data di invio della raccomandata (la cerchiatura in rosso indica luogo e data di invio ma viene redatta -si ribadisce- dal mittente concessionario), può far fede solo in relazione alla data di ricezione del medesimo e non anche a quella di spedizione (sulla circostanza per la quale l'avviso di ricevimento non ha fede privilegiata relativamente alla data di invio, cfr. Cass. Civ. Sez. VI ord.n°12932 del 23.06.2015 e Cass.Civ. sent.n°19387/2012).

Invero, l'attestazione relativa all'invio è ricavabile esclusivamente dalla cedola di invio (v. immagine n°2 sottostante) ovvero da altri elementi idonei, solo così fugando ogni dubbio in merito al rispetto dei termini di decadenza da parte del concessionario.

N. Raccomandata 14988413xxx-x

Posteitaliane
EPIE16EP1529 - Mod. 22/R - MOD. 04000 (p. 1/1) Ed. 09

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre danaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Sig. MARIO ROSSI	
	VIA / PIAZZA XXX	XX N° CIV.
	XXXXX C.A.P.	XXXXX XX PROV.
MITTENTE	SOCIETA' XXX	
	VIA / PIAZZA XXX	XX N° CIV.
	XXXXX C.A.P.	XXXXX XX PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrasegnare la casella interessata

Via aerea A.R.
 Assegno € (in cifre)

Fraz. XXXXX Sez. XX Contraz. 159
Causale: R 04/04/2017 14:21
Peso gr.: 25 Tariffa € 7.40 RTT. € 7.40
Serv. Agg.: AR
Bollo (accettazione manuale) TASSE

(Immagine n°2)

In tal senso si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la sentenza n°727/2019 del 06.03.2019 -di seguito riportata- sul ricorso proposto dalla ricorrente avverso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 notificatole solo nel gennaio 2017.

In particolare, a fronte della richiesta della contribuente relativa all'esibizione di idonea prova circa il rispetto dei termini di decadenza, la società concessionaria esibiva la sola copia dell'avviso di ricevimento da cui si ricavava che la notifica dell'avviso di accertamento era avvenuta nel rispetto dei termini.

Tuttavia, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce riteneva fondato il ricorso, annullando l'avviso di accertamento.

Si riporta, di seguito, la sentenza n°727/2019 del 06.03.2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>ROMANO</u> | <u>GIOVANNI</u> | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>ESPOSITO</u> | <u>ANTONIO FRANCESCO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>QUARTA</u> | <u>ANTONIO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2186/2017
depositato il 03/07/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° /16 I.C.I. 2011
contro:

TR SER SRL

proposto dal ricorrente:

C G

73042 CASARANO LE

difeso da:

DE MARCO GABRIELE FILIPPO MAR
P ZZA MARTIRI UNGHERESI 4 73042 CASARANO LE

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2186/2017

UDIENZA DEL

06/03/2019 ore 09:30

N°

727

PRONUNCIATA IL:

06 MAR. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

02 MAG. 2019

Il Segretario

Filippo Marrocco
Giudice Tributario



FATTO e DIRITTO

Tr Ser srl, concessionario per il Comune di C , notificava a mezzo posta il 16.1.2017 a C G , "avviso di accertamento per incompleta/infedele denuncia e parziale/omesso versamento" ICI per l'anno 2011 e relativo alla quota di possesso dell'immobile dichiarata in ragione del 33,33% in luogo del 100%, determinando la maggior imposta dovuta da C G , in € 156,52, oltre interessi e sanzioni.

Avverso tale avviso, la sig.ra C proponeva ricorso dinanzi a questa CTP, deducendo che l'avviso di accertamento era illegittimo, posto che le era stato notificato il 16.1.2017 quando era ormai spirato il termine di decadenza fissato dall'art. 11 d.lgs. 504/92 al 31.12 del quinto successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento siano stati o avrebbero dovuto essere effettuati"; che, peraltro, dal sito web di Poste Italiane si desumeva che la spedizione della raccomandata era avvenuta il 9.1.2017; che l'assunto di Tr Ser srl secondo cui l'avviso di accertamento sarebbe stato consegnato alle Poste il 27.12.2016 e, dunque, in tempo utile, non era documentato, posto che l'avviso di ricevimento di cui all'art. 37 dpr 156/1973 ha fede privilegiata esclusivamente in merito alla data di ricezione del plico da parte del destinatario e, d'altro canto, non poteva escludersi che l'avviso fosse stato predisposto il 27.12.2016 ma consegnato solo il 9.1.2017 come attestato nel sito web delle poste.

Tr Ser srl, nelle sue controdeduzioni, ha ribadito che l'avviso di accertamento era stato consegnato alle Poste il 27.12.2016-. All'udienza, il difensore della ricorrente ha reiterato le proprie difese.

Osserva la Commissione che, per pacifica opinione, l'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (cfr. *ex mu.* Cass. 19/04/2018, n.9749).

Orbene, Tr Ser srl vorrebbe provare che l'avviso di accertamento sia stato tempestivamente consegnato alle Poste il 27.12.2016, attraverso la semplice produzione della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, avviso di cui la ricorrente aveva -tuttavia- specificatamente contestato l'efficacia probatoria.

Ciò premesso, va rilevato che gli avvisi di ricevimento di cui all'art. 37 del codice postale sono predisposti dagli interessati e, pertanto, non può essere loro riconosciuta fede privilegiata.

Al riguardo, in giurisprudenza trovasi ripetutamente affermato il principio secondo cui "... all'indicazione dei numeri delle cartelle sull'avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, in quanto essa non è riconducibile all'agente postale, posto che il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 6 (approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni) prescrive che "gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 del codice postale,...sono predisposti dagli interessati". Va, peraltro, evidenziato, che la circostanza che "l'avviso di ricevimento è avviato insieme con l'oggetto cui si riferisce" (D.P.R. n. 655 del 1982, art. 7) e che "l'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario" (art. 8, comma 1 del suddetto d.p.r.), provvedendo a rispedire subito all'interessato la ricevuta così completata (art. 8, comma 2), comporta che le indicazioni dell'avviso, ritualmente prodotto agli atti, debbano essere valutate sul piano presuntivo, ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova" (cfr. **Cass. 23/06/2015 n. 12932**).

Nella fattispecie, a fronte della specifica e tempestiva contestazione della ricorrente, non v'è dubbio che Tr Ser srl avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi a sostegno del proprio assunto circa l'avvenuta consegna dell'avviso di accertamento a Poste Italiane entro la data del 31.12.2016, e non già limitarsi semplicemente a produrre in copia l'avviso di ricevimento, da essa stessa predisposto. D'altro canto, dalla produzione documentale acquisita dal sito ufficiale di Poste Italiane si evince che "la presa in carico" risale alla data del 9.1.2017-.

Rebus sic stantibus, Tr Ser non ha ottemperato all'onere di provare la tempestività dell'esercizio del potere impositivo e l'eccezione di decadenza si appalesa, dunque, fondata.

Il ricorso può, quindi, trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglie il ricorso e condanna Tr Ser srl al pagamento delle spese processuali, liquidate in [REDACTED] per onorario, oltre al rimborso del c.u.t. ed accessori come per legge.

Lecce, 6/3/2019.

Il Presidente est.



Un'ulteriore considerazione riguarda il fatto che il contribuente potrebbe essere erroneamente indotto a ritenere che la compilazione dell'avviso di ricevimento (v. immagine n°1) sia effettuata da Poste Italiane quando, al contrario, è redatto dal medesimo concessionario.

Ciò poiché Poste Italiane può autorizzare i soggetti che -per la natura dell'attività svolta- fanno largo utilizzo degli avvisi di ricevimento (come, appunto, i concessionari anzidetti) alla stampa in proprio di detti avvisi.

Sarà utile, quindi, che il contribuente richieda sempre prova dell'invio dell'atto impositivo, ricordando, a tal proposito, che il solo avviso di ricevimento non può costituire prova idonea o sufficiente.

Avv. Gabriele Filippo Maria De Marco